

Direzione Regionale: GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G00724 **del** 27/01/2017

Proposta n. 1103 **del** 26/01/2017

Oggetto:

Art. 15 L.R. 27/98 e D.G.R. 239/2008 – S.A.A. s.r.l. - Modifica non sostanziale alla Determinazione n. G12247 del 24.10.2016, relativamente all'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Vallerano, viale Trieste snc..

OGGETTO: Art. 15 L.R. 27/98 e D.G.R. 239/2008 – S.A.A. s.r.l. - Modifica non sostanziale alla Determinazione n. G12247 del 24.10.2016, relativamente all'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Vallerano, viale Trieste snc..

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 07.06.2016 n. 309, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Governo del Ciclo dei Rifiuti" all'Architetto Demetrio Carini;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29/7/2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21/3/2014, avente ad oggetto "Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti";

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 "relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTO il D.M. 05-02-1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.";

VISTO il D.Lgs. n. 209 del 22-05-1999 "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili";

VISTO il D.Lgs. n. 209 del 24-06-2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";

VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25-07-2005 e s.m.i. "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15; "Norme in materia ambientale ed, in particolare, la Parte Quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 04.03.2014 – "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA la decisione 2014/955/UE della commissione europea del 18 dicembre 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il D.Lgs. n. 188 del 20-11-2008 "Attuazione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE";

VISTA la Decisione 26 maggio 2015 n. 955/2014/CEE;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTA la DCRL n. 14 del 18-01-2012 "Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio";

VISTA la DGR n. 222 del 25-02-2005 "Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteorologici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi";

VISTA la DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i. "Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs. 152/99";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18/4/2008, n. 239 relativa alle modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17/4/2009, n. 239 "Nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale";

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il DM 05.02. 1988 e s.m.i. “.

PREMESSO che:

- con Determinazione n. G12247 del 24.10.2016 è stata rilasciata, alla Società S.A.A. s.r.l. (di seguito Società) avente sede legale ed operativa in Vallerano, viale Trieste snc. - P.IVA e C.F. 01525680565, l'Autorizzazione Integrale Ambientale ai sensi dell'art. per la gestisce di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- con nota del 10.01.2017 acquisita con prot. n. 11921 del 11.01.2017, la medesima Società ha presentato istanza di modifica non sostanziale allegando la documentazione tecnica costituita da:
 - Relazione Tecnica Asseverata
 - ALLEGATO C11/A - Planimetria dell'installazione con individuazione delle aree di stoccaggio, di materie e rifiuti, attualmente autorizzate;
 - ALLEGATO C11/B - Planimetria dell'installazione con riconfigurazione della disposizione delle aree di stoccaggio di materie e rifiuti, a variante non sostanziale avvenuta;
 - Scheda C.13/B-B12 - Elenco Aree di stoccaggio rifiuti, attualmente autorizzate;
 - Scheda C.13/C-B12 - Elenco Aree di stoccaggio rifiuti, a variante non sostanziale avvenuta;
 - Allegato A1 - Elenco delle operazioni di gestione sui rifiuti, attualmente autorizzate;
 - Allegato A1.1 - Elenco delle operazioni di gestione sui rifiuti a variante non sostanziale avvenuta;
 - Calcolo importo garanzie finanziarie;
 - Attestazione di pagamento della tariffa, di cui all'Allegato A della DGR n.956 del 11 Dicembre 2009, prevista per il rilascio dell'atto di cui in oggetto.
- N.1 CD;

Atteso che con relazione tecnica asseverata del 29.12.2016 l'Ing. Luigi Spreca nato a Vallerano (VT) il 01.11.1946, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo al n. 189 ha attestato che le modifiche richieste non sono da considerarsi sostanziali in quanto non rientrano fra le fattispecie richiamate all'art. 15 comma 14 della L.R. 27/1998 e s.m.i.;

Preso atto che la medesima Società chiede con l'istanza sopra citata di apportare le seguenti modifiche:

- Aumento della capacità di stoccaggio del rifiuto CER 200125 "oli e grassi commestibili", pari a mc 55 (cinquantacinque), ottenuto con il posizionamento di n. 1 (uno) serbatoio in acciaio inox, di capacità mc. 40, nella piazzola indicata con la lettera T1 nella planimetria ALLEGATO C11/B e con il posizionamento di n. 15 cisternette in polietilene HD, di capacità 1 mc/cad. nella piazzola indicata con la lettera T2 nella planimetria ALLEGATO C11/B. Tale aumento della capacità di stoccaggio è pari alla diminuzione della capacità di stoccaggio di altri rifiuti non pericolosi in modo tale che rimanga invariata la capacità di stoccaggio istantanea dei rifiuti non pericolosi complessivamente già autorizzata;
- Stoccaggio del rifiuto CER 200126* "*oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125*", già autorizzato, in idonei contenitori di capacità complessiva pari a mc 3 (tre), posizionati nella piazzola indicata con il n. 23 nella planimetria ALLEGATO C11/B, separata dai serbatoi nei quali è attualmente contenuto;
- Gestione in R12 del rifiuto CER 200125 "Oli e grassi commestibili", oltre che in R13 e D15, già autorizzate;
- Lavaggio e pulizia dei contenitori utilizzati per il trasporto dell'olio vegetale esausto nella stessa area, individuata con le lettere PL nella planimetria ALLEGATO 11/B, e con le stesse modalità con cui viene effettuato il lavaggio degli automezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto della stessa tipologia di rifiuto;

Si precisa inoltre che le modifiche richieste:

- a) non comportano variazioni delle capacità di stoccaggio dei rifiuti NON pericolosi complessivamente già autorizzate, in quanto l'aumento richiesto è pari alla diminuzione proposta della capacità di stoccaggio di altri rifiuti non pericolosi, come evidenziato nella seguente tabella:

AUMENTI			DIMINUZIONI		
PIAZZOLA	CER	VARIAZIONE	PIAZZOLA	CER	VARIAZIONE
T	200125	+ 55 mc	A	020104, 070213, 120105, 200139	- 10 mc
			B	150106, 200203	- 10 mc
			C	150102	-10 mc
			F	200307	- 7 mc
			O	030301, 150103, 170201, 191207, 200138	- 10 mc
			FI	020103, 020301, 020304, 020701	- 8 mc
		Totale = + 55 mc			Totale = - 55 mc

- b) non comportano variazioni delle capacità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi complessivamente già autorizzate, in quanto l'aumento richiesto è pari alla diminuzione proposta della capacità di stoccaggio di altri rifiuti pericolosi, come evidenziato nella seguente tabella:

AUMENTI			DIMINUZIONI		
PIAZZOLA	CER	VARIAZIONE	PIAZZOLA	CER	VARIAZIONE
23	200126*	+ 3 mc	12	200121*	- 2 mc
			13	090101*, 090102*, 090103*, 090104*, 090105*, 090107*, 200117*	- 1 mc
		Totale = + 3 mc			Totale = - 3 mc

c) riguardano le capacità di due tipologie di rifiuti già autorizzate e quindi non si introducono rifiuti con caratteristiche fisico-chimiche e merceologiche diverse da quelli attualmente gestiti;

d) non comportano modifiche, in quanto non richieste, delle quantità di rifiuti, in tonn/anno, trattati già autorizzate divise in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;

e) non comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti, né alle modalità gestionali dei rifiuti attualmente autorizzate e seguite;

f) ai sensi e per quanto previsto dalla D.G.R. n. 239/2009, non hanno effetti sull'importo delle garanzie finanziarie già prestate dalla richiedente Società, a favore della Regione Lazio; e ciò in considerazione di quanto segue:

-l'operazione di gestione R12 del rifiuto CER 200125 oltre che dei rifiuti CER 150106 – 020104 – 160119, a modifica non sostanziale avvenuta, viene effettuata su un quantitativo annuo massimo di 2.750 ton/anno così ripartito:

CER 150106 – quantitativo massimo annuo di 1.100 ton/anno;
CER 020104 – quantitativo massimo annuo di 850 ton/anno;
CER 160119 - quantitativo massimo annuo di 200 ton/anno;
CER 200125 - quantitativo massimo annuo di 600 ton/anno;

L'importo delle garanzie finanziarie dovute per l'operazione di gestione R12 dei rifiuti non pericolosi sopraindicati risulta pari a ton/anno $2.750 \times 10,00 = € 27.500,00$ che è ancora inferiore all'importo della garanzia minima di € 50.000,00 già considerata nell'importo complessivo di € 191.000,00 della garanzia finanziaria già prestata a favore della Regione Lazio.

Il conteggio dell'importo complessivo della garanzia finanziaria, a modifica non sostanziale avvenuta, è eseguito secondo le modalità di cui all'Allegato A al Documento Tecnico approvato con la DGR 239/2009 e riportati nel prospetto allegato, regolarmente controfirmato dal rappresentante legale della Soc. SAA Srl.

g) non comportano un impatto apprezzabile sull'ambiente nel suo complesso.

Per quanto riguarda le acque reflue di risulta dal lavaggio dei contenitori convogliate nel disoleatore, va considerato che sono di quantità modesta, stimabile in 5-10 mc/anno in quanto l'operazione di lavaggio riguarda un numero limitato di contenitori, completamente svuotati e scolati su griglia visto anche il valore commerciale del loro contenuto, e verrà effettuata sporadicamente, con frequenza prevista non superiore a 1 o 2 volte al mese.

VISTA l'attestazione del pagamento delle spese istruttorie per modifica non sostanziale - art. 208, D.lgs. 152/2006 – stabilite dalla D.G.R. n. 956/2009 poi modificata dalla D.G.R. 2014 n. 865;

VERIFICATO che l'istanza presentata dalla Società non ricade nella fattispecie di modifica sostanziale, ai sensi del comma 14 dell'art. 15 della L.R. 27/98 e s.m.i., in quanto in linea con i criteri dettati per le varianti non sostanziali dalla D.G.R. del Lazio 239/2008 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, che ai fini dell'esercizio dell'impianto in commento, la Società dovrà riferirsi a quanto prescritto con la richiamata Determinazione n. G12247 del 24.10.2016;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che s'intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, di approvare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. G12247 del 24.10.2016 relativamente all'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi della Società S.A.A. s.r.l., avente sede legale ed operativa in Vallerano, viale Trieste snc. - P.IVA e C.F. 01525680565;

In quanto le modifiche richieste.

- a) non comportano variazioni delle capacità di stoccaggio dei rifiuti NON pericolosi complessivamente già autorizzate, in quanto l'aumento richiesto è pari alla diminuzione proposta della capacità di stoccaggio di altri rifiuti non pericolosi, come evidenziato nella seguente tabella:

AUMENTI**DIMINUZIONI**

PIAZZOLA	CER	VARIAZIONE	PIAZZOLA	CER	VARIAZIONE
T	200125	+ 55 mc	A	020104, 070213, 120105, 200139	- 10 mc
			B	150106, 200203	- 10 mc
			C	150102	-10 mc
			F	200307	- 7 mc
			O	030301, 150103, 170201, 191207, 200138	- 10 mc
			F1	020103, 020301, 020304, 020701	- 8 mc
		Totale = + 55 mc			Totale = - 55 mc

b) non comportano variazioni delle capacità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi complessivamente già autorizzate, in quanto l'aumento richiesto è pari alla diminuzione proposta della capacità di stoccaggio di altri rifiuti pericolosi, come evidenziato nella seguente tabella:

AUMENTI			DIMINUZIONI		
PIAZZOLA	CER	VARIAZIONE	PIAZZOLA	CER	VARIAZIONE
23	200126*	+ 3 mc	12	200121*	- 2 mc
			13	090101*, 090102*, 090103*, 090104*, 090105*, 090107*, 200117*	- 1 mc
		Totale = + 3 mc			Totale = - 3 mc

c) riguardano le capacità di due tipologie di rifiuti già autorizzate e quindi non si introducono rifiuti con caratteristiche fisico-chimiche e merceologiche diverse da quelli attualmente gestiti;

d) non comportano modifiche, in quanto non richieste, delle quantità di rifiuti, in tonn/anno, trattati già autorizzate divise in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;

e) non comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti, né alle modalità gestionali dei rifiuti attualmente autorizzate e seguite;

f) ai sensi e per quanto previsto dalla D.G.R. n. 239/2009, non hanno effetti sull'importo delle garanzie finanziarie già prestate dalla richiedente Società, a favore della Regione Lazio; e ciò in considerazione di quanto segue:

-l'operazione di gestione R12 del rifiuto CER 200125 oltre che dei rifiuti CER 150106 – 020104 – 160119, a modifica non sostanziale avvenuta, viene effettuata su un quantitativo annuo massimo di 2.750 ton/anno così ripartito:

CER 150106 – quantitativo massimo annuo di 1.100 ton/anno;
 CER 020104 – quantitativo massimo annuo di 850 ton/anno;
 CER 160119 - quantitativo massimo annuo di 200 ton/anno
 CER 200125 - quantitativo massimo annuo di 600 ton/anno.

L'importo delle garanzie finanziarie dovute per l'operazione di gestione R12 dei rifiuti non pericolosi sopraindicati risulta pari a $\text{ton/anno } 2.750 \times 10,00 = \text{€ } 27.500,00$ che è ancora inferiore all'importo della garanzia minima di € 50.000,00 già considerata nell'importo complessivo di € 191.000,00 della garanzia finanziaria già prestata a favore della Regione Lazio.

Il conteggio dell'importo complessivo della garanzia finanziaria, a modifica non sostanziale avvenuta, è eseguito secondo le modalità di cui all'Allegato A al Documento Tecnico approvato con la DGR 239/2009 e riportati nel prospetto allegato, regolarmente controfirmato dal rappresentante legale della Soc. SAA Srl.

g) non comportano un impatto apprezzabile sull'ambiente nel suo complesso.

Per quanto riguarda le acque reflue di risulta dal lavaggio dei contenitori convogliate nel disoleatore, va considerato che sono di quantità modesta, stimabile in 5-10 mc/anno in quanto l'operazione di lavaggio riguarda un numero limitato di contenitori, completamente svuotati e scolati su griglia visto anche il valore commerciale del loro contenuto, e verrà effettuata sporadicamente, con frequenza prevista non superiore a 1 o 2 volte al mese.

Per quanto non modificato con il presente Atto, resta fermo quanto autorizzato e prescritto con Determinazione n. G12247 del 24.10.2016;

Il presente Atto è da considerarsi parte integrante e sostanziale della Determinazione n. G12247 del 24.10.2016, pertanto, la Società dovrà avere cura di conservarlo e presentarlo, su richiesta degli Enti, unitamente alla stessa;

Il presente provvedimento sarà notificato alla S.A.A. s.r.l., trasmesso alla Provincia di Viterbo, al Comune di Vallerano, ad ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Viterbo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione 8 ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n.1199/1971).

Gli allegati di seguito indicati sono reperibili presso l'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti di questa direzione via del Giorgione, 129 - Roma :

- Allegato A1.1 - Planimetria aggiornata
- Allegato C11-B - Stoccaggio dei rifiuti a modifica non sostanziale avvenuta

Il Direttore
Arch. Demetrio Carini